



**P R O C U R A   G E N E R A L E**  
**della Corte di cassazione**

**Sezione 1<sup>a</sup> civile**

**Udienza Camerale del 25 novembre 2025**

**Sostituto Procuratore Generale**

**Giovanni Battista Nardecchia**

**Causa n. 14, r.g. n. 12225/2022**

***Rel. Cons. D'Aquino***

Il Tribunale, di Pistoia, previa contestuale pronuncia di rigetto con separato decreto della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società sportiva Y. s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato il fallimento della società predetta, su ricorso della (omissis), portatrice di un credito tributario non contestato dalla debitrice di € 850.000,00, ricorso depositato ancor prima dell'istanza di concordato in bianco avanzata dalla debitrice, convertito poi in piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

Secondo il Tribunale, il predetto accordo di ristrutturazione sarebbe viziato da nullità identificabile nel difetto della causa negoziale (intesa come causa in concreto) dal momento che esso era stato concluso tra la società debitrice e i soli creditori che vantavano crediti prededucibili sorti a seguito della proposta di concordato, professionisti dalla società che avevano curato la presentazione del ricorso per concordato in bianco nonché, in seguito, la predisposizione e deposito della domanda di omologazione dell'adr. e delle proposte di trattamento dei crediti tributari, contributivi ed assistenziali.

La corte d'appello di Firenze rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall.

La Y. Srl propone ricorso in cassazione affidato ad un motivo con il quale si censura la sentenza ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 182 bis L.F.

Come riportato anche nella sentenza di appello (pag. 3 4), l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della società al 12.04.2021 (data di pubblicazione nel registro imprese del ricorso "in bianco"), era di euro 895.721,88, con una larghissima preponderanza di crediti di natura pubblica (in particolare Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., I.N.A.I.L.), addirittura superiore al 90% (precisamente il 92,44%). In particolare, da sola Agenzia delle Entrate vantava oltre il 74% del totale dei crediti.

Con riferimento ai creditori pubblici il debitore ha invocato l'applicazione dell'istituto della ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali e contributivi di cui all'art. 182 bis c. 4 LF (introdotto dall'art. 3, comma1-bis, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159) secondo cui "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Per quanto invece riguardava gli altri creditori privati non aderenti (pari al 3,72% dei crediti), l'accordo prevedeva l'applicazione del trattamento previsto per legge, ossia il pagamento integrale del loro credito entro 120 giorni dalla data dell'omologa.

Ciò posto va rilevato che la corte d'appello ha rigettato il reclamo sulla scorta delle seguenti considerazioni:

-l'accordo deve interessare i creditori già esistenti prima della insorgenza dell'a.d.r. e non certo i crediti che si generano successivamente dall'innesto della predetta procedura negoziale (appunti i crediti dei professionisti che hanno curato la procedura stessa) perché una siffatta soluzione tradisce l'intento primario che è quello di accertare che proprio una parte dei creditori investiti direttamente dalla crisi dell'impresa e costretti a mantenere ferme le legittime aspettative di pagamento possano manifestare interesse diretto, seppur solo una parte di essi, alla definizione negoziale della crisi stessa;

-solo l'interesse accertato del ceto creditorio, trasfuso nel nucleo dell'accordo di ristrutturazione, dà titolo al Tribunale di trascendere dalla maggioranza del 60% dei creditori assenzi - tra cui l'amministrazione Finanziaria che ha mantenuto un contegno oppositivo - ed omologare il concordato con il conseguenziale aspetto del trascinamento;

-la ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali che è stata pensata dal legislatore esclusivamente nella sua funzione di aiuto e sostegno dei creditori che, pur interessati all'accordo di ristrutturazione, potrebbero subire l'ostruzionismo dell'amministrazione finanziaria che solo perché non è in grado di essere completamente soddisfatta non presta adesione all'accordo, nel caso di specie non vi è l'interesse dei creditori prededucibili ad una soluzione negoziale della crisi rispetto all'alternativa liquidatoria e quindi manca l'interesse essenziale del ceto creditorio che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'istituto in parola.

In definitiva la corte d'appello ha ritenuto che nel caso di specie mancasse a monte il presupposto per poter ritenere perfezionato un accordo tra creditori e debitore rilevante ai fini e per l'effetto della applicabilità della procedura della ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali.

Il motivo pone una questione di sicuro rilievo nomofilattico sulla quale non si rinvengono precedenti editi se, cioè, sia legittimo un adr in cui gli aderenti siano soltanto creditori prededucibili e se si dà una risposta positiva a tale primo quesito se tale legittimità permanga anche nell'ipotesi in cui si richieda l'omologazione forzosa dei creditori pubblici.

In primo luogo, deve ritenersi che il dettato dell'art. 182 bis con il riferimento del legislatore ai "creditori" ed ai "crediti" non consente di operare distinzioni ed impone di includere e considerare oltre, naturalmente, ai creditori chirografari non solo i creditori prelatizi generali e speciali, ma anche quello prededucibili.

Interpretazione fondata, dal punto di vista sistematico, sulla considerazione che negli accordi di ristrutturazione non valgono i principi della par condicio creditorum e quindi i creditori privilegiati, come quelli prededucibili, se aderenti, ben possono essere soddisfatti solo in parte anche indipendentemente dal valore dei beni sul quale esercitano la garanzia ed anche con alterazione delle cause di prelazione.

Che questa sia la regola è dimostrato, a contrario, dalla norma di cui all'art. 182 quater, comma 4 l.fall. in forza della quale il legislatore ha escluso dal computo della percentuale dei crediti prevista dall'art. 182-bis, quelli relativi ai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 182-quater, comma 2 l. fall., in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell'accordo, che godono della prededuzione se ivi previsti e se il beneficio sia espressamente disposto in sede di omologa (art. 186-quater, comma 5, l. fall.).

Il senso della norma sta nel fatto che, in mancanza della previsione di un'espressa esclusione, quei crediti avrebbero concorso alla formazione della percentuale, il che a sua volta evidenzia che tutti i crediti prededucibili di altro genere possono, al contrario, concorrere al raggiungimento della percentuale del 60%.

Se quindi non vi sono ostacoli a ritenere che tra i creditori aderenti possano rientrare anche i creditori prededucibili, è necessario interrogarsi se ciò sia vero anche nell'ipotesi in cui gli aderenti siano soltanto dei creditori prededucibili.

Per fornire una risposta al quesito è necessario innanzitutto rammentare che nella legge fallimentare i creditori prededucibili rappresentano una categoria eterogenea il cui collante è rappresentato, esclusivamente, dall'essere antergati rispetto agli altri creditori in forza di un'espressa previsione di legge ovvero per un rapporto funzionale o temporale con la procedura (e ciò ai sensi dell'art. 111 l.fall.).

Nell'ambito della categoria dei creditori prededucibili vi sono quindi dei creditori che divengono tali per effetto della loro partecipazione al buon esito processuale dello strumento (le prestazioni professionali fisiologicamente collegate al deposito della domanda, alla predisposizione del piano....) ed altri il cui credito pur non essendo avvinto da tale nesso con la procedura risponde comunque alle finalità da essa perseguitate favorendo il suo buon esito.

Interpretazione, quest'ultima, che appare in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 111 l.fall. secondo cui allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, la norma attribuiva il carattere della prededucibilità "a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura (In questi termini Cass. 23913/2023; per analoghe considerazioni Cass. 17 aprile 2014, n. 8958).

Orbene se non paiono esservi dubbi sul fatto che un accordo di ristrutturazione dei debiti possa essere legittimamente concluso anche soltanto con creditori prededucibili della seconda specie, posto che tali creditori si distinguono dagli altri semplicemente perché il pagamento del loro credito è ritenuto funzionale al buon esito della procedura, la questione si pone in termini diversi riguardo ai crediti originati dalla procedura stessa.

Come è ben noto la nozione di causa concreta quale "scopo pratico del negozio, quale sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato" è entrata prepotentemente in campo anche nel settore del diritto della crisi d'impresa, in particolare con riferimento al concordato preventivo.

Invero nella vigenza della legge fallimentare riformata le sezioni unite della Corte hanno affermato che il controllo giudiziario deve essere esercitato sotto il duplice aspetto: del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa concreta di detto procedimento; che la causa concreta del procedimento non ha contenuto fisso e dipende di volta in volta dal tipo di proposta formulata; che la causa concreta del procedimento in linea generale può però essere individuata nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, dall'altro (Cass. su 1521/2013).

Affermazione che ha poi avuto un concreto seguito nella giurisprudenza della Corte con specifico riferimento alla specifica utilità riservata al creditore.

Nell'ottica testé delineata si è quindi ritenuto che occorre dunque che la proposta concordataria rifletta concretamente l'astratta funzione - "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma" - pur del concordato con continuità, attraverso l'indicazione della specifica utilità, valutabile economicamente, assicurata a ciascun creditore, di guisa che, in ogni caso, all'attribuzione patrimoniale pur nelle forme della remissione - eventualmente - integrale del debito di cui il creditore si fa carico, si correli imprescindibilmente l'attribuzione patrimoniale di cui il debitore -l'imprenditore in crisi - a sua volta si fa carico (Cass. 25919/2024 Cass. n. 15345 del 2014; Cass. n. n. 21901 del 2013; Cass. n. 11014 del 2013).

Analoga riflessione non è stata effettuata dalla giurisprudenza con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Ciò nonostante, deve comunque ritenersi che anche negli accordi di ristrutturazione, al pari di quel che accade in tutte le procedure concorsuali non liquidatorie, emerga una causa unitaria e che questa sia individuabile nella ristrutturazione del debito dell'impresa.

Come la proposta di concordato preventivo deve avere necessariamente ad oggetto la regolazione della crisi o dell'insolvenza, così l'accordo ex art. 182-bis l.fall. deve avere ad oggetto necessariamente la ristrutturazione del debito dell'impresa.

Il che rende evidente come si collochi fuori da tale paradigma causale un adr che intenda ristrutturare i soli debiti generati dalla procedura medesima.

Ipotesi che ricorre nel caso di specie dove l'accordo è stato concluso con i soli creditori che vantavano crediti prededucibili, con i professionisti dalla società che avevano curato la presentazione del ricorso ex art. 182 comma 6 l.fall. nonché, in seguito, la predisposizione e deposito della domanda di omologazione dell'adr. e delle proposte di trattamento dei crediti tributari, contributivi ed assistenziali.

Mancanza della causa che rappresenta un profilo di legittimità rimesso alla valutazione d'ufficio del collegio dell'omologa, a prescindere dalla proposizione di opposizioni.

Deve quindi ritenersi inammissibile un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis concluso con i soli creditori prededucibili i cui crediti siano stati originati dalla procedura.

Ne deriva l'infondatezza del ricorso.

**p.q.m.**

**Il P.M. chiede**

**Il rigetto del ricorso.**

Roma, 3 novembre 2025.

**PER IL PROCURATORE GENERALE  
IL SOSTITUTO  
Giovanni Battista Nardecchia**